

LEGGE DI ATTIVAZIONE DELLA MONETA COMPLEMENTARE LIRA

SINTESI. Questa legge, di 27 brevi articoli, permette di creare le risorse per finanziare il programma di governo. Senza questa legge le risorse sono largamente insufficienti e si darà vita al governo dei debiti.

MOTIVAZIONI E SPIEGAZIONI

L'attivazione della moneta statale complementare Lira permette di non uscire dall'Euro (evitando i rischi speculativi internazionali che ciò comporterebbe) e nello stesso tempo permette di far riconquistare allo Stato italiano la metà della sovranità monetaria, persa con l'accordo Andreatta-Ciampi, la privatizzazione delle banche centrali e con l'adesione al sistema dell'Euro e della BCE. L'altra metà si potrà recuperare successivamente con la modifica graduale dei trattati UE. Permette inoltre di reperire facilmente tutte le risorse finanziarie per l'attuale contratto di governo (la flat tax sarebbe da escludere perché, comunque sia mascherata, è anticostituzionale, così come l'aumento dell'IVA, tassa che colpisce tutti indiscriminatamente e soprattutto gli stati più deboli).

Questa legge da sola non risolve tutti i problemi monetari e finanziari, ma fornirà un aiuto di grandissima rilevanza e **consentirà di annullare l'attuale debito pubblico nel giro di pochi anni e di far rifiorire il nostro paese**. Senza questa legge non ci sono speranze per il nostro paese di potersi riprendere dalla crisi economica e sociale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI QUESTA MONETA

- * non è una moneta a debito ma **sovrana**
- * è **complementare** all'euro, che rimane tal quale, registrato nei conti presso le banche
- * **non è convertibile in euro**; questo fatto la rende legale, anche rispetto ai trattati UE. Naturalmente, per il principio di libertà contrattuale, nulla vieta che i privati possono decidere fra di loro di scambiarsi euro contro lira e viceversa, ma non si potrà andare in nessun ufficio pubblico per pretenderlo, né presso le banche.
- * è **moneta interna**, utilizzabile per transazioni fra soli soggetti residenti fiscalmente in Italia
- * il suo valore viene equiparato contabilmente con l'Euro (**1 lira = 1 euro**) e l'oscillazione di valore fra le due valute potrà essere compensata da aumenti o restrizioni sulla moneta lira circolante
- * è **elettronica**, senza bisogno di monete tangibili
- * è basata su **un server pubblico** (in realtà una serie di server per la sicurezza)
- * tutti i soggetti ammessi, cioè residenti fiscalmente in Italia, quindi le amministrazioni pubbliche, stato compreso, le imprese, le associazioni, i cittadini privati e tutti i soggetti ammessi dal codice civile e dalla costituzione, ottengono **un conto univoco su questo server**, nel quale vengono registrate le transazioni in lire
- * **fiscalmente** le transazioni in lire vengono registrate in Euro
- * le transazioni non hanno costo di registrazione
- * per tutti i soggetti è fatto **obbligo di accettare le lire** al posto degli euro come mezzo di pagamento; la percentuale di accettazione deve tendere a coprire tutti i pagamenti che sarà possibile effettuare in lire.
- * **il potere di emissione** delle lire è riservata al governo, mentre **il potere di destinazione** è riservato a organismi di vari libelli, anche periferici e **la destinazione**

finale avviene solo dietro presentazione di **progetti**

* la prima emissione, pari a $\frac{1}{4}$ del PIL 2017 supera i **400 miliardi di euro**.

* infatti all'inizio non ci sono problemi di emissione troppo elevata, perché **il nostro sistema finanziario è altamente sottomonetizzato, là dove il denaro serve**, anche se c'è molta moneta finanziarizzata ed esclusa dai circuiti dove occorre

* **non crea inflazione** sui prezzi perché la nuova moneta, attraverso i progetti, viene pilotata esattamente là dove serve e dove non ci sono risorse; la nuova moneta non dovrà finanziare progetti su settori già in sovrapproduzione, ma settori di bisogni scarsamente o per niente soddisfatti (ambiente, sanità, bambini, donne, anziani, formazione, sicurezza edile, risparmio energetico, ecc. ecc.). Chi sosterrà che una moneta così concepita creerà pericolosa inflazione o è un incompetente o un sostenitore dell'attuale potere finanziario. Senza contare che l'Italia ha avuto il maggior tasso di sviluppo e di crescita del PIL netto, depurato dall'inflazione, negli anni in cui l'inflazione era la più alta. Quando si crea inflazione nociva? Quando viene emessa tanta moneta senza un processo produttivo di beni e servizi che la giustifichi, cioè slegata dal processo produttivo. Qui viene assegnata solo a progetti produttivi di beni e servizi.

PRECISAZIONE

Il seguente testo di legge potrà essere migliorato nei dettagli, ma la sua strutturazione complessiva è molto solida, e sarebbe bene non stravolgerla:

- la destinazione delle emissioni monetarie deve essere pilotata da progetti approvati
- i progetti devono entrare in settori precisi e non in tutti
- i progetti devono essere approvati da organismi ai veri livelli territoriali (agenzie) con componenti di tre tipi: istituzionali-politiche, economiche indipendenti dalla politica e culturali, ugualmente indipendenti dalla politica.
- obiettivo principale è eliminare la disoccupazione
- i due meccanismi di equilibrio, di cui all'art. 25, sono di garanzia per il buon funzionamento del sistema e per prevenire eventuali problemi di interazione negativa fra euro e lira.

Loris Asoli tel 071 698621 louis.asoli@gmail.com lorisasoli@alice.it

TESTO DI LEGGE

Art. 1

Lo Stato Italiano approva e attiva la creazione di una **moneta complementare all'euro e non convertibile in euro**, valevole soltanto per le transazioni interne allo Stato e non utilizzabile in scambi internazionali, denominata Lira (plurale: lire). L'Euro rimane la moneta unica per le transazioni internazionali, mentre per le transazioni interne potranno essere utilizzati sia l'Euro che la Lira. Per transazioni interne si intendono quelle che avvengono fra soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Art. 2

Le lire sono emesse unicamente **con decreto legislativo del governo**, in grandi quantità e ogni emissione è attribuita su uno specifico conto dell'Ufficio del tesoro dello stato italiano. Le lire vengono trasferite da questo conto agli utilizzatori secondo

le procedure previste in questa legge. La decisione del governo sulla quantità di lire emettibili annualmente e sui criteri di ripartizione è supportata da un parere preventivo della conferenza Stato-Regioni integrata con la presenza dei presidenti delle ANCI regionali, associazione nazionale dei comuni italiani.

Art. 3

Tutte le transazioni in lire sono gestite unicamente da **un server dello Stato italiano**, affiancato da un sistema di server per la sicurezza. I conti denominati in lire possono essere gestiti solo all'interno di questo server, mentre i conti denominati in euro continuano ad essere gestiti normalmente dalle banche, senza interazioni ammesse fra i due sistemi.

Art. 4

Ogni impresa e ogni ente pubblico dovranno dotarsi di **un conto denominato in lire**, sul server dello Stato Italiano di cui al precedente articolo. Tutti gli altri soggetti giuridici e privati, compresi i singoli cittadini, che utilizzino le lire, dovranno dotarsi di un conto denominato in lire. Tutti riceveranno una **carta di credito**, di tipo smart card e relativo pin per effettuare i pagamenti.

Art. 5

Per **evitare ogni possibile commistione fra euro e lire**, le banche non potranno cambiare in euro le lire che potranno avere sul loro conto in lire nel server dello Stato italiano, né cambiare in lire parte della loro dotazione in euro, né accettare lire in deposito sul loro conto in lire, né farsi pagare in lire per servizi bancari, né fare alcuna altra operazione bancaria sul loro conto in lire, che potrà servire unicamente per pagare fornitori di beni e servizi. Come per tutti gli altri soggetti, l'ingresso di lire sul conto delle banche potrà avvenire solo dietro progetti presentati, approvati e finanziati (vedi art.14) a cui esse partecipano.

Art. 6

I conti in lire **non possono andare in passivo** e, quindi, per effettuare una transazione di pagamento in lire, è necessario essere dotati dell'importo necessario nel proprio conto.

Le transazioni sono semplici trasferimenti di lire da un conto ad un altro. Esse rappresentano il pagamento, totale o parziale, in lire di un acquisto di bene o servizio. Le transazioni di emissione tramite decreto sono registrate su questo server, in uscita da un conto-emissioni dello Stato, unico conto che può andare in passivo (fittizio), e in attivo sul conto del Tesoro.

Art 7

Ogni impresa aperta al pubblico deve dotarsi di un pos collegato al server dello Stato, per **registrare le transazioni** in lire, o dotarsi di un sistema analogo di registrare le transazioni, ammesso dallo Stato, anche tramite i telefoni cellulari. Questo argomento tecnico potrà essere oggetto di un decreto attuativo del governo. Ogni transazione fra soggetti giuridici (imprese, ecc.) dovrà essere registrata nel momento dell'accordo sull'operazione ed emissione del relativo documento fiscale. Non sono ammessi pagamenti posticipati né anticipati rispetto al giorno di accordo ed emissione del

documento fiscale, per la corretta verifica della possibilità di ulteriori pagamenti. Le transazioni fra soggetti giuridici sono registrate sul server dello stato solo dopo l'approvazione per via elettronica da parte del soggetto debitore. Nel caso di acquisti presso esercizi commerciali essa è contestuale all'acquisto. Tutte le transazioni sono comunicate agli interessati sul loro indirizzo e-mail o sul loro telefono cellulare, quando siano dotati di almeno uno di questi due strumenti. Ogni transazione elettronica in lire contiene le seguenti informazioni essenziali: conto debitore, conto creditore, data transazione (in anno, giorno, ora, minuto, secondo), importo della transazione, preceduta dalla digitazione del pin del conto debitore, Dopo l'approvazione del debitore è aggiunta la data di accettazione, che può essere contemporanea alla data di emissione della transazione o posteriore, ma non oltre ad un intervallo massimo di tempo a disposizione per la convalida. Convalide non arrivate provocano comunicazione all'emittente del non successo dell'operazione e registrazione in un archivio delle transazioni non validate.

La registrazione delle transazioni è gratuita, senza costi per i due utenti coinvolti.

Art 8

Per gestire la moneta complementare Lira lo stato italiano si dota di un sistema **software ed hardware adeguato** e vi destina le risorse necessarie. Anche se la semplicità del sistema rappresenta una garanzia di tutela dalla frodi, dovranno essere adottate tutte le misure per la **massima sicurezza** rispetto a qualunque attacco informatico e a qualunque distruzione dell'apparato fisico, con la riproduzione di sicurezza dei dati su più luoghi protetti. Il software dovrà essere pubblico e pubblicato, trasparente ed open source. La versione operativa sul server sarà acquisita in proprietà dello Stato italiano. La "comunità open source" potrà proporre modifiche migliorative.

Art. 9

Nella contabilità delle attività economiche le transazioni in lire sono computate in euro. A livello di reddito, IVA e di tutte le altre leggi fiscali, le transazioni economiche in lire sono computate in euro. I dati sulle transazioni in lire sono a disposizione degli uffici delle finanze, in caso di accertamenti fiscali in corso. Il sistema è totalmente trasparente e i responsabili degli uffici finanziari dello Stato hanno libero accesso ai dati del sistema, per fini di accertamento. Il conto in lire nella contabilità fiscale delle imprese va trattato similmente ad un conto bancario e il suo saldo rappresenta la disponibilità in lire, computate fiscalmente in euro.

Art. 10

Le tasse verso lo Stato Italiano sono computate in Euro, ma sono pagabili sia in Euro che in Lire. **Ogni tipo di transazione economica interna allo Stato italiano è effettuabile, in pagamento, con entrambe le valute.**

Per tutti i soggetti è fatto obbligo di accettare, oltre agli euro, anche le lire, come mezzo di pagamento. La percentuale di accettazione deve coprire tutti i pagamenti che sarà possibile effettuare in lire. Attraverso patti aziendali potranno essere stipulati accordi fra lavoratori e datori di lavoro sulla percentuale massima erogabile in Lire, che potrà essere fino al 100%.

Art. 11

Nel primo anno di emissione viene emessa una quantità di lire pari all'incirca al **25% del PIL**, prodotto interno lordo italiano dell'anno precedente a quello in corso. Le lire di questa prima emissione sono assegnate gratuitamente nel seguente modo:

50% allo Stato italiano, su apposito conto in lire

50% alle regioni, in proporzione alla popolazione, su apposito conto.

Art. 12

Lo Stato potrà spendere la sua parte dietro redazione e approvazione di progetti tramite decreto legge del governo. Fino al 40% dell'importo della prima emissione destinato alla Stato dovrà andare per la riduzione del debito pubblico. Tale riduzione si otterrà non chiedendo il rinnovo di titoli del debito pubblico, ma restituendo gli importi in euro. L'importo complessivo sarà compensato con un pari importo in lire con cui lo Stato potrà fare una parte delle sue spese, invece che in euro. La priorità nel non rinnovo dei titoli di debito spetta a quelli contratti con operatori esteri. La percentuale reale, dell'utilizzo dell'importo destinato alla stato per la riduzione del debito pubblico, sarà in relazione all'entità dei titoli in scadenza.

Art 13

Le Regioni ripartiranno i fondi nel seguente modo:

40% in un fondo per progetti di vantaggio per tutta la regione (20% del totale)

60% in un fondo destinato a progetti di carattere provinciale (30% del totale), suddiviso in sottofondi provinciali, dove saranno ripartite le somme del fondo, in proporzione alla popolazione delle province durante l'ultimo censimento.

Art. 14

L'assegnazione di importi in lire, provenienti da questi fondi regionali e provinciali, a soggetti con domicilio fiscale italiano, **potrà avvenire soltanto dietro presentazione e approvazione di progetti**. Fra questi soggetti sono comprese anche le regioni, le province e i comuni, che non potranno accedere a nessuna cifra in lire senza presentazione e approvazione di progetti presentati.

Art.15

L'approvazione dei progetti è sottoposta ad organismi di interesse generale dal nome "**Agenzia investimenti e donazioni in lire**". Ci sarà un'agenzia per i progetti di carattere regionale e un'agenzia per ogni provincia. Ogni agenzia dovrà essere diretta da un consiglio direttivo formato da rappresentanti del mondo politico, culturale ed economico

L'agenzia regionale dovrà avere un consiglio direttivo formato da tre tipi di componenti (istituzionale, culturale ed economica):

- tre rappresentanti eletti dai consiglieri regionali dei primi tre partiti in numero di consiglieri eletti, uno per ognuno di essi, con rinnovo dell'incarico in relazione a nuove elezioni. In caso di parità di consiglieri eletti fra due partiti, prevale quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. Ogni rappresentante va eletto su una rosa di almeno 3 candidati per ognuna delle tre forze politiche, presentati da 3 diversi componenti del consiglio.

- tre rappresentanti eletti dai Senati accademici (o dall'assemblea dei docenti di ruolo, in caso di mancanza dei senati accademici) delle 3 principali università presenti in regione; se sono presenti solo due università, la più grande ne elegge due, se c'è una sola università li elegge tutti tre. I rappresentanti vanno eletti su una rosa di almeno 5 candidati per ognuna delle università, presentati da 5 diversi componenti del collegio

- tre rappresentanti del mondo imprenditoriale, uno per ognuna delle tre prime imprese della regione, in numero di dipendenti, eletti dai consigli di amministrazione su una rosa di almeno 5 candidati, presentati ognuno da un diverso componente del consiglio. Se un consiglio o l'organo di direzione ha meno di 5 componenti, la rosa dei candidati sarà corrispondentemente ridotta

Le agenzie provinciali dovranno avere un consiglio direttivo formato da:

- tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dal relativo consiglio comunale, uno per ognuno dei tre principali comuni della provincia, in numero di abitanti, su una rosa di almeno 5 candidati, presentati ognuno da un diverso componente del consiglio

- tre rappresentanti eletti dai Senati accademici delle università presenti in provincia; se le università sono più di tre l'elezione compete alle 3 più grandi, un rappresentante per ognuna; se sono due, la più grande ne elegge due, se c'è una sola università li elegge tutti tre; se in provincia non c'è università li elegge il senato accademico della maggiore Università della regione. I rappresentanti vanno eletti su una rosa di almeno 5 candidati per ognuna delle università, presentati da 5 diversi componenti del collegio.

- tre rappresentanti del mondo imprenditoriale, uno per ognuna delle tre prime imprese della provincia, in numero di dipendenti, eletti dai consigli di amministrazione su una rosa di almeno 5 candidati, presentati ognuno da un diverso componente del consiglio. Le imprese che hanno presentato candidati per l'agenzia regionale sono escluse.

Tutti i candidati potranno essere presentati e scelti fra qualificati soggetti della società civile. Non si potrà essere rappresentanti nell'agenzia regionale e anche in una provinciale. Il compenso ai rappresentanti nel consiglio direttivo sarà un bonus in lire per ogni presenza completa agli incontri. Ogni agenzia si doterà di un proprio regolamento di funzionamento e di un progetto di spesa di funzionamento in lire, da approvarsi da parte di Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia.

Art. 16

L'agenzia regionale e quelle provinciali, per svolgere il loro compito di valutazione dei progetti, si avvarranno di **strutture tecniche**, formate a partire dal personale tecnico presente in Regione e nelle Province, con l'eventuale aggiunta di personale tecnico ulteriore assunto con concorso pubblico, indetto, rispettivamente, dalla Regione o dalle Province.

Art 17

Soggetti abilitati a presentare progetti sono tutte le imprese e gli altri soggetti giuridici (associazioni, enti pubblici di ogni livello, ecc.) di qualunque genere. I progetti per i prestiti devono riguardare la produzione di merci e/o servizi di qualunque genere (anche servizi assistenziali, artistici, ecc.). I progetti che richiedono donazioni vanno fatti esclusivamente per scopi sociali e di interesse collettivo.

Art. 18

Nella scelta dei progetti da finanziare le finalità e priorità sono le seguenti:

- l'annullamento della disoccupazione
- la riduzione del livello di inquinamento e il miglioramento dell'ambiente naturale e insediativo umano
- i servizi sociali per i soggetti più deboli
- la produzione di beni e servizi di elevata qualità e di interesse collettivo
- l'elevazione del livello medio del benessere della popolazione
- iniziative per l'elevazione del livello di vita degli altri stati del pianeta, per le relazioni internazionali di pace e per gli scambi culturali

Fra questi progetti ci sono i seguenti:

- **la ricerca scientifica** e tecnica supplementare in vari settori, con finalità produttive ed ecologiche, in collaborazione fra istituti, università ed imprese; in particolare la ricerca tecnologica in settori strategici, come le energie rinnovabili, per prepararsi in tempo all'esaurimento delle fonti non rinnovabili, le tecniche del risparmio energetico, l'agricoltura ecologica o biologica, a difesa della qualità dell'ambiente, dei cibi e della salute, per il benessere dell'uomo; ricerca per una maggiore qualità e durabilità dei prodotti, per un minore consumo energetico da parte delle macchine, nel loro ciclo di vita, e per un minore impatto ambientale a fine utilizzo e una maggiore possibilità di riciclo delle parti (economia circolare), ricerca innovativa tecnologica in vari settori, con l'assunto di base dell'ecologia
- la ricerca e prevenzione sui **cambiamenti climatici**
- la produzione di **energia da fonti rinnovabili**, con impianti di modeste dimensioni, ampiamente distribuiti sui territori; riconversione energetica effettiva, come priorità di questo momento storico
- il miglioramento della **sanità pubblica** e comunitaria
- la produzione del cibo da **agricoltura biologica**; misure di incremento della biodiversità e tipicità; bonifiche
- la riqualificazione del **patrimonio edilizio** e dell'edilizia scolastica pubblica, in funzione antisismica, di risparmio del territorio e di risparmio energetico
- potenziamento della **scuola di qualità** e iniziative pilota per il miglioramento della scuola e della didattica di tutti gli ordini e gradi; aumento degli asili-nido
- incremento della qualità e quantità di varie tipologie di **servizi sociali** utili, per un aiuto agli strati più deboli della popolazione, come l'incremento dei servizi di assistenza agli anziani
- incremento della **formazione** per tutte le fasce d'età
- le iniziative di **contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale**
- programmi per l'**inserimento dei migranti** autorizzati
- creazione di **infrastrutture utili**, in equilibrio con l'ambiente
- **riduzione dell'inquinamento** pregresso (opere di disinquinamento)
- **miglioramento dell'ambiente** (cura dei fiumi, laghi, fossi, piantumazioni, cura dei boschi, ecc.)
- programmi avanzati di **riciclo e riuso dei materiali**
- offerta di **servizi formativi** per le imprese e le persone
- ricreazione e riterritorializzazione di alcuni **settori produttivi smantellati**, al fine di limitare l'eccessivo inquinamento da trasporti e procedere nella direzione di una maggiore sovranità economica
- valorizzazione delle **attività artigianali**

- qualificazione e valorizzazione del **patrimonio culturale, artistico e paesaggistico**
- valorizzazione e incremento del **turismo diffuso** sui territori, in relazione con il diffuso patrimonio ambientale, alimentare, storico, architettonico, artistico, umano
- maggiore valorizzazione di tutte le **attività artistiche** (musica, pittura, scultura, poesia, letteratura, teatro, cinema, ecc.)
- trasferimento di conoscenze e tecnologie fra le varie regioni
- attività di **trasferimento di conoscenze** e tecnologie utili e facilmente integrabili nei paesi meno sviluppati (una retta cooperazione internazionale fra i popoli), trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche anche fra paesi sviluppati
- iniziative di pace fra i popoli, attraverso scambi culturali e turistici

Art. 19

Le lire sono assegnabili ai progetti in due forme possibili: **donazione e prestito**. I prestiti in lire non sono assoggettabili ad interessi, ma solo a piani di rientro.

Fra le donazioni rientrano anche le seguenti forme:

- contributo a fondo perduto sugli investimenti e sulle assunzioni
- contributo a fondo perduto sul pagamento di tasse, imposte e contributi
- sgravi fiscali sui contributi sociali per le imprese che assumano disoccupati per le attività virtuose di cui sopra
- contributi in conto capitale corrispondenti agli interessi sui prestiti, contratti in euro, per le iniziative economiche virtuose di cui all'articolo precedente

I prestiti, a tasso zero, sono restituibili in un periodo che può andare da un anno fino a 30 anni, con un inizio della restituzione che può iniziare da dopo un anno a dopo 10 anni.

Art 20

I progetti dovranno contenere al minimo i dati completi del soggetto richiedente, la descrizione esaustiva del progetto, la tipologia di finalità perseguita in relazione agli artt. 17 e 18 della presente legge, i piani economico, finanziario e occupazionale sviluppati sui primi tre anni.

Art. 21

I tempi di risposta delle Agenzie investimenti e donazioni ai progetti ad esse presentati non potranno superare i 4 mesi, a partire dal giorno di raggiungimento della piena congruità e completezza della documentazione richiesta. La congruità va valutata entro un mese da ogni presentazione di documentazione. In caso di non osservanza dei termini, su ricorso degli utenti, l'agenzia responsabile verrà commissariata da Invitalia, per individuare le cause e portare a soluzione il problema.

Art. 22

Il respingimento di un progetto da parte dell'agenzia potrà avvenire perché valutato non congruo alle finalità della presente legge o non realistico nel suo piano economico-finanziario e nella possibilità di sostenibilità economica.

Art, 23

L'erogazione dei fondi ai progetti che comportano prestiti, avverrà dietro presentazione di blocchi di fatture di spesa, non più di uno ogni due mesi, con un acconto iniziale extra del 25% dell'importo totale approvato, fino al suo completamento. L'intero utilizzo dei fondi approvati dovrà essere completato entro 3 anni. In caso contrario l'importo residuo verrà recuperato. L'utente potrà richiedere una proroga giustificata, che potrà essere accordata dall'Agenzia.

Art. 24

In seguito a nuove emissioni dello Stato, saranno "congelati" e non verranno assegnati alle regioni (e quindi alla province) ulteriori importi fino a che i precedenti non saranno stati spesi, per almeno un 80%

Art. 25

Per una ottimale gestione della lira vengono previste **due pratiche di equilibrio delle lire emesse e circolanti**. Finché la progettazione per l'attribuzione di finanziamenti e donazioni in lire continua, assorbe il denaro creato e non genera alta inflazione in lire (troppo presenza di lire rispetto ai bisogni), il governo potrà continuare a fare emissioni. Quando il sistema economico incomincerà ad essere saturo di lire si attiveranno due meccanismi di equilibrio:

- a) non verranno più finanziati prestiti oltre gli importi che rientreranno dai prestiti precedenti, cioè si terranno in equilibrio l'entrata e l'uscita delle lire da prestiti
- b) le donazioni ulteriori si finanzieranno solo con gli importi che rientreranno applicando una tassa sugli importi presenti nei conti in lire. Tale tassa potrà andare da un minimo dello 0,01 ad un massimo dello 0,5%, da applicarsi mensilmente sugli importi attivi dei conti in lire.

Art. 26

Spetta al governo la responsabilità per l'attivazione iniziale di quanto previsto dalla presente legge, **entro il termine di sei mesi dall'approvazione**.

Anche la responsabilità per il controllo e la buona gestione del "sistema lire" viene affidata al governo che userà le strutture a propria disposizione, creando sia un'**apposita commissione parlamentare**, sia un **organismo informale** formato da funzionari, con il compito di vigilare affinché tutto quello che è regolato dalla presente legge si realizzi come in essa è previsto e nel miglior modo e di segnalare al governo e alla commissione le problematiche da risolvere che possano sorgere, indicando delle soluzioni, per eventuale aggiornamento della legge o per la redazione o aggiornamento di un regolamento attuativo. Sarà suo compito anche di raccogliere segnalazioni sul non corretto operato delle Agenzie investimenti e donazioni in lire e segnalare interventi nell'interesse del bene collettivo.

Art. 27

Il governo valuta quale eventuale ruolo ulteriore assegnare ad Invitalia, nella creazione e valutazione di progetti finanziabili in lire e nella organizzazione strutturale relativa alle finalità e ai compiti relativi a questa legge.